



TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA

UFFICIO FALLIMENTARE

Conc. Prev. N. 2/2022 - MIRAMARE SNC DI CELLI A & C.

Il Tribunale, in persona dei magistrati:

dott.ssa Mariapia Parisi	Presidente
Dott. Paolo Gilotta	Giudice relatore
Massimo Vicini	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

letta l'istanza ex art. 161, comma 6 *bis* l. fall., depositata in data **12.01.2022** dalla società MIRAMARE SNC DI CELLI A & C. (C.F. 02139880393), con sede legale in Cervia (Ra), Via Miramare 9;

volta ad ottenere la concessione del termine per il deposito di una proposta definitiva di concordato preventivo, corredata da piano e documentazione di cui all'art. 161 commi 2 e 3 l. fall., o una domanda di omologa di accordo di ristrutturazione dei debiti;

Vista la documentazione allegata e considerato che l'istante dichiara di essere stata recentemente attinta da una istanza di fallimento e, dopo aver manifestato il proprio stato di crisi, non chiarisce la tipologia di piano o di accordo di ristrutturazione dei debiti che intenderà presentare;

Vista la documentazione prodotta;

Rilevato che sussiste lo stato di crisi ed il presupposto soggettivo della natura commerciale dell'attività svolta;

ritenuto che in tale situazione, pur non applicandosi temporaneamente l'ultimo comma dell'art. 161 l.f. (in relazione a quanto previsto dall'art. 22 del d.l. n. 118/2021) appare comunque opportuna la concessione di un termine di gg. 90, pienamente rientrante nella "forbice" prevista dall'art. 161 co. 6 l.f.;

ritenuto che, anche in considerazione di quanto precede, appare opportuna sin da ora la nomina ex art. 161 co. 6 l.f. dell'organo commissariale, che avrà il compito di (a titolo esemplificativo):

- a) vigilare sulle attività compiute dalla debitrice al fine di pervenire all'effettiva predisposizione del piano concordatario od all'accordo di ristrutturazione ed al deposito di quanto previsto dall'art. 161 co. 2, 186 bis o, in alternativa, 182 bis e septies l.f.;
- b) esaminare la relazioni periodiche che la debitrice è tenuta ad inviare a questo Tribunale, così come da dispositivo;
- c) consultare ed acquisire copia della documentazione contabile della debitrice, nonché informative anche da terzi necessarie ai fini del più corretto svolgimento dell'attività di vigilanza che precede e correlativa informazione al Tribunale, anche ai fini di quanto oggi previsto dall'art. 161 co. 6 3° periodo l.f.;
- d) prestare il proprio parere in relazione alle eventuali istanze presentate ed autorizzazioni richieste dalla debitrice;

non si fa luogo all'obbligo di deposito di somme, non ritenendosi in questa fase applicabile l'art. 163 co. 2 n. 4 l.f., prevedendo sin da ora che in caso di mancato deposito del piano e dell'ulteriore documentazione richiesta dall'art. 161 co. 2 l.f. si procederà alla liquidazione del compenso in favore del nominando ausiliare del Tribunale, ponendolo a carico della ricorrente debitrice che le ha provocate (cfr. art. 8 e 49 e ss. D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, c.d. "Testo unico delle spese di giustizia");

p.q.m.

- assegna alla società istante il termine di 90 giorni per il deposito della proposta di concordato preventivo, della relazione di attestazione e della documentazione di cui

all'art. 161 co. 2 e 3 l.f. o, in alternativa, dell'eventuale accordo di ristrutturazione e della relazione redatta dal professionista attestatore, di cui al primo comma dell'art. 182 bis l.f.;

- fa obbligo alla stessa società di sottoporre al tribunale le eventuali richieste di autorizzazione ex art. 161 co. 7 l.f. e trasmissione, con cadenza mensile, di una sintetica relazione indicante gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione compiuti e le operazioni attive e passive eventualmente intervenute, corredate dell'estratto dei conti bancari del periodo indicato;
- nomina quale Commissario giudiziale: dott. MAURO ORIOLI di Ravenna ai fini del compimento delle funzioni indicate in motivazione e di quelle, ulteriori ed eventuali, che dovessero rendersi necessarie, ivi compresa l'eventuale organizzazione di procedure competitive, ex art. 163 bis l.f. che dovessero rendersi necessarie;

- Manda alla Cancelleria per l'iscrizione nel Registro delle Imprese e per la comunicazione alla ricorrente ed al Comm. giud.

Ravenna, 14/01/2022

Il Giudice est.

Dott. Paolo Gilotta

Il Presidente

Dott.ssa Mariapia Parisi